



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DEL COMUNE DI PALMI

Approvato con deliberazione del C.C. n° 92 del 30.11.2018

Art. 1 - Finalità

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze fonda la propria azione sui principi di partecipazione, libertà ed uguaglianza. Le finalità a cui si ispira sono in armonia con quelle espresse nello Statuto del Comune di Palmi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è un organo democratico di rappresentanza, dove i giovani si riuniscono per esprimere le loro opinioni, per confrontarsi, per discutere liberamente, per elaborare proposte e collaborare nel prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio.
3. Tale organismo di cittadinanza attiva, promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale della Città favorendone, attraverso la libera espressione e partecipazione, una crescita socio-culturale, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le Istituzioni.
4. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze contribuisce alla loro formazione civica ed alla conoscenza delle regole, dei metodi democratici e del funzionamento delle Istituzioni.
5. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto e alla quale deve rendere conto del suo operato.
6. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha finalità e competenze proprie, in cui i protagonisti sono i ragazzi stessi.

Art. 2 - Competenze

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è istituito ai sensi dell'art. 56 dello Statuto comunale. Esso svolge le proprie attività in modo libero ed autonomo. Ha funzioni consultive e propositive, che si esplicano attraverso deliberazioni da sottoporre agli organi comunali competenti, sulle tematiche di propria competenza.
2. Rientrano nelle competenze del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze i seguenti ambiti:
 - Ambiente
 - Assistenza a Giovani, Anziani e diversamente abili
 - Cultura
 - Giochi e tempo libero
 - Legalità e Sicurezza
 - Pubblica istruzione

- Rapporti con associazionismo
- Rapporti con UNICEF
- Spettacolo
- Sport
- Valorizzazione storico-culturale del territorio

3. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha la funzione, tra l'altro, di:

- educare i ragazzi al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei metodi democratici;
- elaborare progetti coordinati dalle scuole da realizzare con gli organi di Governo dell'Ente;
- esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione comunale nei settori di propria competenza;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- promuovere e realizzare progetti in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri Comuni;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

4. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può altresì sottoporre all'attenzione del Presidente del Consiglio comunale e della Conferenza dei Capigruppo, argomenti e proposte relativi a tematiche di propria competenza, da esaminare in Consiglio comunale.

5. L'Amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze il contenuto di singoli atti che abbiano una relazione con le tematiche giovanili. L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è tenuto ad esprimere il parere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 3 - Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da 16 (sedici) membri eletti a suffragio universale diretto.
2. I componenti saranno ripartiti a metà tra le scuole secondarie di primo grado del Comune di Palmi. N. 8 componenti saranno eletti dall'Istituto comprensivo Statale De Zerbi - Milone; N. 8 componenti saranno eletti dall'Istituto comprensivo Statale San Francesco Palmi.
3. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani di età compresa tra gli 10 e i 15 anni, o che comunque alla data delle elezioni, abbiano compiuto il decimo anno di età e non abbiano superato il quindicesimo anno di età.

4. Le scuole, con proprio metodo di elezione a suffragio universale, segnaleranno all'Amministrazione comunale i consiglieri eletti; questa ultima provvederà a convocare la prima seduta entro quindici giorni dalla comunicazione degli eletti.
5. L'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e delle ragazze ha luogo, in via ordinaria, entro tre mesi dalla scadenza e, in via straordinaria, entro tre mesi dallo scioglimento.
6. Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dura in carica due anni ed inizia la propria attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Ogni membro del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.
8. Per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori, il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze segue le stesse regole del Consiglio comunale della Città di Palmi.

Art. 4 - Elezione Sindaco e Presidente del Consiglio

1. La prima seduta è presieduta dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra gli Istituti comprensivi (in caso di parità, dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze e del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze. Lo stesso provvederà alla convalida degli eletti.
2. Alla prima seduta, successivamente alla convalida degli eletti, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze elegge a scrutinio segreto, un Sindaco, un Presidente, un vice Sindaco ed un vice Presidente, in modo che le scuole trovino rappresentanza nelle quattro cariche istituzionali.
3. Il Sindaco è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Sindaco colui che consegue la maggioranza dei voti. Qualora dovesse persistere una fase di stallo, la seduta viene sciolta e la votazione si terrà in una successiva seduta da svolgersi entro quindici giorni dalla prima.
4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente viene eletto un Presidente del Consiglio, un Vice Sindaco (che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento) ed un Vice Presidente (che sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento).
5. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere rieletti.
6. Il Sindaco:

- rappresenta il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze;
- assicura il collegamento tra il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e l'Amministrazione comunale
- relaziona al Consiglio comunale della Città di Palmi sulle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale da presentare al Consiglio Comunale della Città di Palmi;

Il Presidente del Consiglio comunale:

- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio
 - convoca, presiede e coordina le adunanze;
 - cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
 - cura la formazione dell'ordine del giorno di concerto con gli altri consiglieri;
7. Il Sindaco, Il Presidente e i Consiglieri del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, per lo svolgimento delle loro funzioni e dei compiti istituzionali loro assegnati usufruiscono delle strutture del Comune di Palmi e delle consulenze del Segretario Generale o di un suo delegato.

Art. 5 - Scioglimento

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si scioglie in seguito alla contestuale cessazione (dimissioni) dalla carica della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
2. Nei confronti del Sindaco, almeno 9 (nove) membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga le motivazioni di tale decisione. La mozione deve essere discussa entro quindici giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio si considera sciolto e si procede a nuove elezioni.

Art. 6 - Cessazione dalla carica dei membri

1. I membri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere contestualmente presentate per iscritto sia al Protocollo del Comune di Palmi, che alle scuole. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito all'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti.

Art. 7 - Adunanze

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si riunisce in almeno una volta ogni trimestre durante il periodo scolastico, ovvero ogni volta che il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale lo ritenga necessario. Inoltre, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze o il Sindaco o un quinto dei Consiglieri comunali della Città di Palmi.
2. Ai lavori del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sarà data la massima pubblicità nelle stesse forme adottate per il Consiglio comunale della Città di Palmi.
3. Le funzioni di Segretario del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono svolte da un funzionario comunale designato ed incaricato dal Segretario Generale.
4. Alle sedute del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e qualsiasi altro membro del Consiglio comunale della Città di Palmi.
5. Le adunanze del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sono pubbliche.

Art. 8 - Ammissione di funzionari e consulenti

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, possono invitare alle sedute il Sindaco, i componenti della Giunta ovvero del Consiglio comunale della Città di Palmi, nonché funzionari del Comune, per fornire illustrazioni o chiarimenti.

Art. 9 - Deliberazioni

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze delibera con la presenza di almeno 9 (nove) componenti assegnati al Consiglio.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione.
3. La relazione annuale, redatta dal Sindaco, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati del Consiglio.

Art. 10 - Sede e risorse organizzative

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si riunisce presso la Sala del Consiglio comunale della Città di Palmi. Gli uffici competenti assicurano al Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l'utilizzo delle strutture del Comune per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.
2. Una parte del bilancio comunale può essere destinato al finanziamento di iniziative da organizzare su proposta del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 11 - Commissioni Consiliari

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'insediamento, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze predispone le nomine nelle Commissioni consiliari permanenti, di cui faranno parte tre consiglieri comunali per ciascun Istituto, per un totale di 6 membri.

Il numero delle Commissioni consiliari è stabilito in 4:

Commissione I: Sport, giochi e tempo libero;

Commissione II: Rapporti con associazionismo, Rapporti con Unicef, Assistenza a Giovani, Anziani e diversamente abili

Commissione III: Ambiente, valorizzazione del territorio, legalità e sicurezza

Commissione IV: Cultura, Spettacolo e Pubblica Istruzione

2. Le Commissioni consiliari così predisposte sono trasmesse al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze per una presa d'atto.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per consentirne l'avvio, la prima seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è convocata dal Presidente del Consiglio comunale della Città di Palmi. Alle stessa, parteciperanno i membri del Consiglio comunale della Città di Palmi.
2. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge o dello Statuto comunale che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardino l'istituzione, il funzionamento e l'attività del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Palmi, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative, di legge e regolamento, vigenti nel tempo, ovvero agli atti di organizzazione adottati dagli Enti e dagli organi competenti, applicabili anche per analogia.